

Attività trattate nel corso dell'anno 2009

NUOVI MASSIMALI EUROPEI R.C.AUTO

Con il [Decreto legislativo n. 198/2002](#), l'Italia ha recepito la V Direttiva Auto [Direttiva Comunitaria 2005/14/CE](#), elevando i massimali dei contratti r.c.auto per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, ad almeno € 2.500.000 per danni a persone e € 500.000 per danni a cose. Nel rispetto della Direttiva, dall'11 dicembre 2009 tutte le polizze con massimale inferiore sono adeguate in automatico ai nuovi minimi di legge. Entro l'11 giugno 2012 gli importi minimi suddetti dovranno essere raddoppiati.

CODIFICA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE R.C.AUTO - DIRETTIVA 2009/103/CE

Il 7 ottobre 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea [la Direttiva comunitaria 2009/103/CE](#) concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Con questo provvedimento la Commissione ha provveduto alla codificazione delle cinque direttive r.c. auto sino ad ora emanate (direttiva 72/166/CEE; direttiva 84/5/CEE; direttiva 90/232/CEE; direttiva 200/26/CE e direttiva 2005/14/CE) riunite in un Testo Unico che non ha apportato modifiche sostanziali ai testi originari, ma solo modifiche formali necessarie all'attività di consolidamento e coordinamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP "TRASPARENZA" - OSSERVAZIONI ANIA

L'ANIA ha formulato varie osservazioni in merito allo schema di Regolamento ISVAP concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, pubblicato in seconda consultazione dall'ISVAP il 2 luglio 2009 ([doc. di consultazione n. 34/2009](#)).

CONTRATTI ASSICURATIVI DI DURATA POLIENNALE - ART. 1899 C.C.

Il Senato ha approvato in via definitiva il [ddl n. 1195-B, che all'art. 21, commi 3 e 4](#), che reintroduce la possibilità per le imprese di assicurazione di stipulare contratti poliennali senza diritto di recesso da parte dell'assicurato nei primi cinque anni di durata contrattuale e sempre che da ciò derivi un concreto vantaggio al consumatore in termini di riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura assicurativa dal contratto di durata annuale.

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITÀ

Con [decreto del 19 giugno 2009](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad aggiornare gli importi previsti dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità.

REGOLAMENTO n. 31/2009 - BANCA DATI ISVAP SINISTRI R.C.AUTO

Conclusa la fase della pubblica consultazione, l'ISVAP ha diramato il testo definitivo del nuovo regolamento n. 31/2009, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale, s.g., n. 140 del 19 giugno 2009](#). Durante la consultazione al pubblico, l'ANIA ha formulato un'articolata serie di [osservazioni](#) e proposte, mirate in particolare a trasformare tale banca dati da archivio storico dei sinistri r.c. auto a strumento antifrode più attivo, idoneo ad allertare prontamente le imprese su eventuali indici di anomalia risultanti dai sinistri registrati grazie all'impiego di sistemi di "data mining" che ricerchino le situazioni sospette sulla base di indicatori predefiniti del rischio frode. L'Istituto di vigilanza, tuttavia, non ha ritenuto di poter accogliere le proposte dell'ANIA per la creazione di tale modello, in quanto a suo giudizio si discosterebbe dalle linee indicate dall'attuale quadro normativo, (articolo 135 del Codice delle Assicurazioni e articolo 120 del Codice della Privacy) e non sarebbe conforme alla posizione assunta in materia dal Garante della privacy. Anche il nuovo regolamento, pertanto, si basa su di un modello organizzativo e funzionale di banca dati sinistri in sostanza come archivio storico, ponendosi l'obiettivo di razionalizzare l'invio delle informazioni da parte delle imprese e di migliorarne la consultazione da parte dei soggetti autorizzati (imprese e Autorità competenti). In considerazione del notevole impatto del provvedimento sull'organizzazione e sulla gestione dei flussi informatici aziendali, per l'attivazione delle nuove procedure è stato stabilito un termine di diciotto mesi dalla pubblicazione del regolamento.

RC AUTO: CORTE DI GIUSTIZIA UE, L'OBBLIGO A CONTRARRE RESTA VALIDO PER L'ITALIA

Comunicato stampa 28 aprile 2009 e [sentenza della Corte di Giustizia](#)

PREVENTIVATORE UNICO R.C.AUTO: ATTIVAZIONE SU INTERNET

Dall'11 giugno 2009 è disponibile sui siti internet dell'ISVAP e del Ministero dello Sviluppo economico il

Preventivatore Unico dei premi r.c.auto, previsto dal Codice delle assicurazioni (art. 136). Tale procedura di consultazione via internet ha la finalità di fornire al richiedente in tempi rapidi l'elenco delle offerte r.c.auto di tutte le imprese del settore relative al suo specifico "profilo di rischio", con l'indicazione dei rispettivi prezzi in ordine di convenienza economica e della data di scadenza della corrispondente tariffa r.c.auto. Il Preventivatore Unico ha l'obiettivo di offrire un primo orientamento ai consumatori, come precisato nella [Guida Rapida](#) disponibile sul sito dell'Istituto di Vigilanza, basato sul confronto dei "prezzi di listino" delle polizze r.c.auto (relative ad autoveicoli e motoveicoli assicurati in tariffa bonus malus e con il massimale minimo di legge), poiché non può tener conto dell'eventuale scontistica dei premi, da richiedersi direttamente alle singole imprese e non gestisce tutti i fattori che possono incidere sul calcolo dei premi di alcune imprese (ad esempio: appartenenza dei conducenti allo stesso nucleo familiare; presenza/assenza di dispositivi di tipo "clear box" etc.). Per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze di guida, quindi, è comunque necessario interrogare anche i singoli preventivatori sui siti delle imprese e informarsi non solo sul prezzo, ma soprattutto sullo specifico contenuto delle diverse polizze offerte, specialmente con riferimento alle clausole che descrivono la garanzia "base", le esclusioni e le relative rivalse dell'assicuratore, nonché le possibili estensioni della garanzia stessa. A tale scopo, prima di acquistare la polizza r.c.auto, occorre esaminare attentamente la Nota informativa per il contraente che sintetizza i principali dati sull'impresa e sul contratto r.c.auto e che, insieme alle condizioni di assicurazione, è a disposizione del pubblico sia nei punti vendita sia sui siti internet di tutte le imprese r.c.auto.

RISARCIMENTO DIRETTO: MODIFICHE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FORFAIT

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, nella seduta del 13 febbraio 2008 ha approvato un provvedimento che modifica il Regolamento di attuazione del sistema di risarcimento diretto dei danni subiti in un incidente stradale (DPR n. 254/2006). In base al Codice delle assicurazioni, tale sistema si applica: 1. in caso di sinistro fra due veicoli immatricolati in Italia 2. per i danni materiali riportati dal veicolo non responsabile o responsabile solo in parte dell'incidente e per le lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino a 9 punti percentuali di invalidità permanente) 3. sulla base del noto meccanismo di compensazione forfetaria fra imprese dei risarcimenti effettuati, che è gestito dalla Stanza di compensazione istituita presso un ente pubblico (CONSAP). Tramite la CONSAP l'impresa del danneggiato (impresa gestoria) riceve un forfait dall'impresa del responsabile (impresa debitrice), per conto della quale ha effettuato il risarcimento diretto al proprio assicurato -danneggiato e ha sostenuto i relativi costi. I forfait da applicarsi in un determinato anno sono preventivamente stabiliti da un Comitato tecnico pubblico in base ai costi medi dei sinistri r.c.auto dell'anno precedente. Il provvedimento appena varato costituisce il necessario presupposto per superare il problema - a più riprese segnalato dal settore assicurativo - del metodo di compensazione forfetaria fra imprese innanzi descritto, che attualmente non risulta aderente alle caratteristiche specifiche della sinistrosità delle varie categorie di veicoli. In altre parole, finora non è stato possibile adottare forfait unici (cose + lesioni) differenziati per categorie di veicoli. La questione riveste particolare importanza proprio in relazione alle caratteristiche del sistema di risarcimento diretto, che - a causa del noto meccanismo di inversione della rischiosità - fa assumere rilevanza ai costi dei sinistri subiti dai propri assicurati (ovviamente al netto del forfait): da questo punto di vista, il metodo di compensazione con un unico forfait non consente di distinguere tra veicoli che abbiano caratteristiche completamente diverse nella sinistrosità subita (in termini di frequenza e di costo medio dei sinistri, nonché di incidenza dei danni alla persona). Il problema si pone in via generale per tutte le differenti categorie di veicoli (con oscillazioni positive o negative medie rispetto al forfait che determinano l'insufficienza o la sufficienza dello stesso a coprire i danni risarciti), ma assume connotati preoccupanti in relazione al settore dei motoveicoli. Sulla base di tali considerazioni, dunque, il nuovo provvedimento è intervenuto modificando il criterio di calcolo dei forfait (art. 13 del Regolamento). Il DPR approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito infatti che i forfait potranno essere differenziati, oltre che in funzione del tipo di danno (a persone e a cose) e all'area territoriale, come finora previsto, anche in funzione di alcune macro tipologie di veicoli, fermo restando il criterio secondo cui nella compensazione fra le imprese deve continuare ad essere utilizzato un numero contenuto di forfait.